

LEGGI E DECRETI

LEGGE 8 agosto 1985, n. 443.

Legge-quadro per l'artigianato.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Potestà delle regioni

In conformità all'articolo 117, primo comma, della Costituzione, le regioni emanano norme legislative in materia di artigianato nell'ambito dei principi di cui alla presente legge, fatte salve le specifiche competenze delle regioni a statuto speciale e delle province autonome.

Ai sensi ed agli effetti del precedente comma, in armonia con gli indirizzi della programmazione nazionale, spetta alle regioni l'adozione di provvedimenti diretti alla tutela ed allo sviluppo dell'artigianato ed alla valorizzazione delle produzioni artigiane nelle loro diverse espressioni territoriali, artistiche e tradizionali, con particolare riferimento alle agevolazioni di accesso al credito, all'assistenza tecnica, alla ricerca applicata, alla formazione professionale, all'associazionismo economico, alla realizzazione di insediamenti artigiani, alle agevolazioni per l'esportazione.

Le regioni esercitano le funzioni amministrative di loro competenza delegandole, normalmente, agli enti locali.

Art. 2.

Imprenditore artigiano

E' imprenditore artigiano colui che esercita personalmente, professionalmente e in qualità di titolare, l'impresa artigiana, assumendone la piena responsabilità con tutti gli oneri ed i rischi inerenti alla sua direzione e gestione e svolgendo in misura prevalente il proprio lavoro, anche manuale, nel processo produttivo.

Sono escluse limitazioni alla libertà di accesso del singolo imprenditore all'attività artigiana e di esercizio della sua professione.

Sono fatte salve le norme previste dalle specifiche leggi statali.

L'imprenditore artigiano, nell'esercizio di particolari attività che richiedono una peculiare preparazione ed implicano responsabilità a tutela e garanzia degli utenti, deve essere in possesso dei requisiti tecnico-professionali previsti dalle leggi statali.

Art. 3.

Definizione di impresa artigiana

E' artigiana l'impresa che, esercitata dall'imprenditore artigiano nei limiti dimensionali di cui alla presente legge, abbia per scopo prevalente lo svolgimento di un'attività di produzione di beni, anche semilavorati, o di prestazioni di servizi, escluse le attività agricole e le attività di prestazione di servizi commerciali, di intermediazione nella circolazione dei beni o ausiliarie

di queste ultime, di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, salvo il caso che siano solamente strumentali e accessorie all'esercizio dell'impresa.

E' altresì artigiana l'impresa che, nei limiti dimensionali di cui alla presente legge e con gli scopi di cui al precedente comma, è costituita ed esercitata in forma di società, anche cooperativa, escluse le società a responsabilità limitata e per azioni ed in accomandita semplice e per azioni, a condizione che la maggioranza dei soci, ovvero uno nel caso di due soci, svolga in prevalenza lavoro personale, anche manuale, nel processo produttivo e che nell'impresa il lavoro abbia funzione preminente sul capitale.

L'impresa artigiana può svolgersi in luogo fisso, presso l'abitazione dell'imprenditore o di uno dei soci o in appositi locali o in altra sede designata dal committente oppure in forma ambulante o di posteggio. In ogni caso, l'imprenditore artigiano può essere titolare di una sola impresa artigiana.

Art. 4.

Limiti dimensionali

L'impresa artigiana può essere svolta anche con la prestazione d'opera di personale dipendente diretto personalmente dall'imprenditore artigiano o dai soci, sempre che non superi i seguenti limiti:

a) per l'impresa che non lavora in serie: un massimo di 18 dipendenti, compresi gli apprendisti in numero non superiore a 9; il numero massimo dei dipendenti può essere elevato fino a 22 a condizione che le unità aggiuntive siano apprendisti;

b) per l'impresa che lavora in serie, purché con lavorazione non del tutto automatizzata: un massimo di 9 dipendenti, compresi gli apprendisti in numero non superiore a 5; il numero massimo dei dipendenti può essere elevato fino a 12 a condizione che le unità aggiuntive siano apprendisti;

c) per l'impresa che svolge la propria attività nei settori delle lavorazioni artistiche, tradizionali e dell'abbigliamento su misura: un massimo di 32 dipendenti, compresi gli apprendisti in numero non superiore a 16; il numero massimo dei dipendenti può essere elevato fino a 40 a condizione che le unità aggiuntive siano apprendisti. I settori delle lavorazioni artistiche e tradizionali e dell'abbigliamento su misura saranno individuati con decreto del Presidente della Repubblica, sentite le regioni ed il Consiglio nazionale dell'artigianato;

d) per l'impresa di trasporto: un massimo di 8 dipendenti;

e) per le imprese di costruzioni edili: un massimo di 10 dipendenti, compresi gli apprendisti in numero non superiore a 5; il numero massimo dei dipendenti può essere elevato fino a 14 a condizione che le unità aggiuntive siano apprendisti.

Ai fini del calcolo dei limiti di cui al precedente comma:

1) non sono computati per un periodo di due anni gli apprendisti passati in qualifica ai sensi della legge 19 gennaio 1955, n. 25, e mantenuti in servizio dalla stessa impresa artigiana;

2) non sono computati i lavoratori a domicilio di cui alla legge 18 dicembre 1973, n. 877, sempre che non superino un terzo dei dipendenti non apprendisti occupati presso l'impresa artigiana;

3) sono computati i familiari dell'imprenditore, ancorché partecipanti all'impresa familiare di cui all'articolo 230-bis del codice civile, che svolgano la loro attività di lavoro prevalentemente e professionalmente nell'ambito dell'impresa artigiana;

4) sono computati, tranne uno, i soci che svolgono il prevalente lavoro personale nell'impresa artigiana;

5) non sono computati i portatori di *handicaps*, fisici, psichici o sensoriali;

6) sono computati i dipendenti qualunque sia la mansione svolta.

Art. 5.

Albo delle imprese artigiane

E' istituito l'albo provinciale delle imprese artigiane, al quale sono tenute ad iscriversi tutte le imprese aventi i requisiti di cui agli articoli 2, 3 e 4 secondo le formalità previste per il registro delle ditte dagli articoli 47 e seguenti del regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011.

La domanda di iscrizione al predetto albo e le successive denunce di modifica e di cessazione esimono dagli obblighi di cui ai citati articoli del regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011, e sono annotate nel registro delle ditte entro quindici giorni dalla presentazione.

In caso di invalidità, di morte o d'intervenuta sentenza che dichiari l'interdizione o l'inabilitazione dell'imprenditore artigiano, la relativa impresa può conservare, su richiesta, l'iscrizione all'albo di cui al primo comma, anche in mancanza di uno dei requisiti previsti all'articolo 2, per un periodo massimo di cinque anni o fino al compimento della maggiore età dei figli minorenni, sempre che l'esercizio dell'impresa venga assunto dal coniuge, dai figli maggiorenni o minori emancipati o dal tutore dei figli minorenni dell'imprenditore invalido, deceduto, interdetto o inabilitato.

L'iscrizione all'albo è costitutiva e condizione per la concessione delle agevolazioni a favore delle imprese artigiane.

Le imprese artigiane, che abbiano superato, fino ad un massimo del 20 per cento e per un periodo non superiore a tre mesi nell'anno, i limiti di cui al primo comma dell'articolo 4, mantengono l'iscrizione all'albo di cui al primo comma del presente articolo.

Per la vendita nei locali di produzione, o ad essi contigui, dei beni di produzione propria, ovvero per la fornitura al committente di quanto strettamente occorrente all'esecuzione dell'opera o alla prestazione del servizio commessi, non si applicano alle imprese artigiane iscritte all'albo di cui al primo comma le disposizioni relative all'iscrizione al registro degli esercenti il commercio o all'autorizzazione amministrativa di cui alla legge 11 giugno 1971, n. 426, fatte salve quelle previste dalle specifiche normative statali.

Nessuna impresa può adottare, quale ditta o insegna o marchio, una denominazione in cui ricorrano riferimenti all'artigianato, se essa non è iscritta all'albo di cui al primo comma; lo stesso divieto vale per i consorzi e le società consortili fra imprese che non siano iscritti nella separata sezione di detto albo.

Ai trasgressori delle disposizioni di cui al presente articolo è inflitta dall'autorità regionale competente la sanzione amministrativa consistente nel pagamento di una somma di denaro fino a lire cinque milioni, con il rispetto delle procedure di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689.

Art. 6.

Consorzi, società consortili e associazioni tra imprese artigiane

I consorzi e le società consortili, anche in forma di cooperativa, costituiti tra imprese artigiane sono iscritti in separata sezione dell'albo di cui al precedente articolo 5.

Ai consorzi ed alle società consortili, anche in forma di cooperativa, iscritti nella separata sezione dell'albo sono estese le agevolazioni previste per le imprese artigiane, purché le stesse siano esclusivamente riservate alla gestione degli organismi sopra citati e purché, cumulandosi eventualmente con analoghi interventi previsti da leggi statali finalizzati al sostegno dell'attività consortile, non si superino globalmente i limiti previsti dalle stesse leggi statali.

In conformità agli indirizzi della programmazione regionale, le regioni possono disporre agevolazioni in favore di consorzi e società consortili, anche in forma di cooperativa, cui partecipino, oltre che imprese artigiane, anche imprese industriali di minori dimensioni così come definite dal CIPR purché in numero non superiore ad un terzo, nonché enti pubblici ed enti privati di ricerca e di assistenza finanziaria e tecnica, e sempre che le imprese artigiane detengano la maggioranza negli organi deliberanti.

Le imprese artigiane, anche di diverso settore di attività, possono stipulare contratti associativi a termine per il compimento in comune di opere o per la prestazione di servizi, usufruendo, limitatamente allo svolgimento di tali attività, delle agevolazioni previste dalle leggi in vigore. Alla stipulazione dei contratti associativi possono partecipare imprese industriali di minori dimensioni in numero non superiore a quello indicato nel terzo comma del presente articolo.

Ai fini assicurativi e previdenziali i titolari d'impresa artigiana associati nelle forme di cui ai commi precedenti, hanno titolo all'iscrizione negli elenchi di cui alla legge 4 luglio 1959, n. 463, e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 7.

Iscrizione, revisione ed accertamenti d'ufficio

La commissione provinciale per l'artigianato di cui al successivo articolo 9, esaminate l'istruttoria e la certificazione comunale di cui all'articolo 63, quarto comma, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, delibera sulle eventuali iscrizioni, modificazioni e cancellazioni delle imprese artigiane dall'albo provinciale previsto dal precedente articolo 5, in relazione alla sussistenza, modificazione o perdita dei requisiti di cui ai precedenti articoli 2, 3 e 4.

La decisione della commissione provinciale per l'artigianato va notificata all'interessato entro sessanta giorni dalla presentazione della domanda. La mancata comunicazione entro tale termine vale come accoglimento della domanda stessa.

La commissione, ai fini della verifica della sussistenza dei requisiti di cui ai precedenti articoli 2, 3 e 4, ha facoltà di disporre accertamenti d'ufficio ed effettuare ogni trenta mesi la revisione dell'albo provinciale delle imprese artigiane.

Gli ispettorati del lavoro, gli enti erogatori di agevolazioni in favore delle imprese artigiane e qualsiasi pubblica amministrazione interessata che, nell'esercizio delle loro funzioni, riscontrino l'inesistenza di uno dei requisiti di cui agli articoli 2, 3 e 4 nei riguardi di imprese iscritte all'albo, ne danno comunicazione alle commissioni provinciali per l'artigianato ai fini degli accertamenti d'ufficio e delle relative decisioni di merito, che devono comunque essere assunte entro sessanta giorni e che fanno stato ad ogni effetto. Le decisioni della commissione devono essere trasmesse anche all'organismo che ha effettuato la comunicazione.

Contro le deliberazioni della commissione provinciale per l'artigianato in materia di iscrizione, modificazione e cancellazione dall'albo provinciale delle imprese artigiane e ammesso ricorso in via amministrativa alla commissione regionale per l'artigianato, entro sessanta giorni dalla notifica della deliberazione stessa, anche da parte degli organismi indicati nel comma precedente e di eventuali terzi interessati.

Le decisioni della commissione regionale per l'artigianato, adita in sede di ricorso, possono essere impugnate entro sessanta giorni dalla notifica della decisione stessa davanti al tribunale competente per territorio, che decide in camera di consiglio, sentito il pubblico ministero.

Art. 8.

Istruzione artigiana

L'istruzione artigiana di cui all'articolo 117 della Costituzione è svolta nell'ambito della formazione professionale e nei limiti dei principi fondamentali che regolano tale materia.

Le imprese artigiane, singole e associate, possono essere chiamate dalla regione, con propria legge, a concorrere alle funzioni relative all'istruzione artigiana, in attuazione degli indirizzi programmatici e sulla base di specifiche convenzioni a tempo limitato e rinnovabili, per l'effettuazione di particolari corsi.

Le regioni possono disciplinare il riconoscimento di bottega-scuola per il periodo definito dalle convenzioni regionali alle imprese artigiane di cui al comma precedente che ne facciano richiesta e appartengano ai settori di cui alla lettera c) dell'articolo 4.

Alle regioni competono, nell'ambito della formazione professionale, la promozione ed il coordinamento delle attività di formazione imprenditoriale ed aggiornamento professionale per gli artigiani.

Art. 9.

Organi di rappresentanza e di tutela dell'artigianato

Spetta alle regioni disciplinare con proprie leggi gli organi amministrativi e di tutela dell'artigianato.

In questo ambito si dovranno prevedere:

1) la commissione provinciale per l'artigianato, che svolge le funzioni riguardanti la tenuta degli albi e l'accertamento dei requisiti di cui ai precedenti articoli 2, 3 e 4, nonché gli altri compiti attribuiti dalle leggi regionali;

2) la commissione regionale per l'artigianato che, oltre a svolgere i compiti di cui al precedente articolo 7, provvede alla documentazione, indagine e rilevazione statistica delle attività artigianali regionali ed esprime parere in merito alla programmazione regionale in materia di artigianato.

Art. 10.

Commissioni provinciali per l'artigianato

La commissione provinciale per l'artigianato è costituita con decreto del presidente della giunta regionale, dura in carica cinque anni ed è composta da almeno quindici membri.

Essi eleggono il presidente, scegliendolo tra i componenti titolari di impresa artigiana, ed il vice presidente.

Due terzi dei componenti della commissione provinciale per l'artigianato devono essere titolari di aziende artigiane operanti nella provincia da almeno tre anni.

Nel terzo rimanente dovrà essere garantita la rappresentanza delle organizzazioni sindacali più rappresentative dei lavoratori dipendenti, dell'INPS, dell'ufficio provinciale del lavoro e la presenza di esperti.

Le regioni, con apposite leggi, stabiliscono le norme relative alla elezione dei componenti, all'organizzazione e al funzionamento delle commissioni provinciali per l'artigianato.

Art. 11.

Commissioni regionali per l'artigianato

La commissione regionale, che ha sede presso la regione ed è costituita con decreto del presidente della giunta regionale, elegge nel proprio seno il presidente ed il vice presidente.

La commissione di cui al precedente comma è composta:

a) dai presidenti delle commissioni provinciali per l'artigianato;

b) da tre rappresentanti della regione;

c) da cinque esperti in materia di artigianato, designati dalle organizzazioni artigiane più rappresentative a struttura nazionale ed operanti nella regione.

Le norme di organizzazione e funzionamento della commissione sono stabilite con legge regionale.

Art. 12.

Consiglio nazionale dell'artigianato

Il Consiglio nazionale dell'artigianato, che ha sede presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, esprime parere sulle materie inerenti all'artigianato in riferimento alla politica di programmazione nazionale, alla politica della Comunità economica europea, all'esportazione, promuovendo e curando la documentazione e rilevazione statistica delle attività artigiane.

Esso è presieduto dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, ed è composto:

1) dagli assessori regionali preposti all'artigianato;

2) dai presidenti delle commissioni regionali per l'artigianato;

3) da otto rappresentanti designati dalle organizzazioni artigiane a struttura nazionale in ragione della loro rappresentatività;

4) da quattro rappresentanti designati dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori a carattere nazionale, dipendenti dalle imprese artigiane;

5) dal presidente del consiglio generale della Cassa per il credito alle imprese artigiane;

6) dal presidente dell'Unione italiana delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura.

I componenti del Consiglio nazionale dell'artigianato eleggono due vice presidenti tra i componenti di cui ai numeri 2) e 3) del precedente comma.

Le norme di organizzazione e di funzionamento del Consiglio nazionale dell'artigianato sono approvate con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

Le spese occorrenti per il funzionamento del Consiglio nazionale dell'artigianato graveranno sui capitoli 2031 e 2032 dello stato di previsione del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

Art. 13.

Disposizioni transitorie e finali

La legge 25 luglio 1956, n. 860, ed il decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1956, n. 1202, sono abrogati. Tuttavia, le relative disposizioni, in quanto compatibili con quelle di cui alla presente legge, continuano ad applicarsi fino all'emanazione, da parte delle singole regioni, di proprie disposizioni legislative.

Fino a diversa individuazione dei settori artigianali di cui alla lettera c) dell'articolo 4, rimangono in vigore gli elenchi dei mestieri artistici tradizionali redatti in base al decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1956, n. 1202.

Le imprese che risultano iscritte nell'albo di cui all'articolo 9 della legge 25 luglio 1956, n. 860, al momento dell'istituzione dell'albo di cui all'articolo 5 della presente legge, sono di diritto iscritte in quest'ultimo albo.

Gli albi provinciali delle imprese artigiane e le commissioni provinciali per l'artigianato hanno sede normalmente presso le camere di commercio, industria, agricoltura e artigianato. Apposita convenzione regola i conseguenti rapporti fra le regioni e le camere.

Il periodo di durata in carica delle attuali commissioni regionali e provinciali per l'artigianato è prorogato sino all'insediamento dei nuovi organi previsti dagli articoli 10 e 11 della presente legge, che in ogni caso deve avvenire entro un anno dall'entrata in vigore della legge stessa.

Le norme della presente legge non si applicano nel territorio delle regioni a statuto speciale e delle province autonome che abbiano competenza primaria in materia di artigianato e formazione professionale. Nelle medesime l'efficacia costitutiva dell'iscrizione negli albi disciplinati dai rispettivi ordinamenti fa stato a tutti gli effetti di legge.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 8 agosto 1985

COSSIGA

CRAXI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

Visto, il Guardasigilli: MARTINAZZOLI

NOTE

Nota all'art. 4, secondo comma, punto 1):

La legge 19 gennaio 1955, n. 25, concerne: « *Disciplina dell'apprendistato* ».

Nota all'art. 4, secondo comma, punto 2):

La legge 18 dicembre 1973, n. 877, concerne: « *Nuove norme per la tutela del lavoro a domicilio* ».

Nota all'art. 5, primo e secondo comma:

Il testo degli articoli 47, 48, 49, 50 e 51 del regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011, recante: « *Approvazione del testo unico delle leggi sui consigli provinciali dell'economia corporativa e sugli uffici provinciali dell'economia corporativa* » è il seguente:

« Art. 47. — Chiunque, sia individualmente, sia in società con altri, eserciti industria o commercio od agricoltura è tenuto a farne denuncia agli uffici provinciali dell'economia corporativa [con decreto legislativo luogotenenziale 21 settembre 1944, n. 315, gli uffici provinciali dell'economia corporativa furono soppressi e furono ricostituiti le camere e gli uffici provinciali dell'industria e del commercio] delle province nelle quali egli abbia esercizi commerciali, industriali od agricoli, con le norme che saranno fissate dal regolamento.

Sono esonerati da tale obbligo gli esercenti attività agricole che siano colpiti soltanto dall'imposta sui redditi agrari, di cui al regio decreto 4 gennaio 1923, n. 16.

Gli esercenti il commercio temporaneo debbono fare, di volta in volta, la denuncia ai singoli uffici provinciali dell'economia corporativa nella cui circoscrizione intendano esercitare il proprio commercio, e non potranno iniziarne l'esercizio senza averne ottenuti da essi il certificato relativo.

I venditori ambulanti sono tenuti all'iscrizione al solo ufficio dell'economia corporativa della provincia di abituale residenza, in relazione alla disposizione dell'art. 13 della legge 5 febbraio 1934, n. 327.

Gli uffici anzidetti provvedono di loro iniziativa alla registrazione delle ditte e delle società che non presentarono la denuncia o la presentarono irregolarmente, salvo l'applicazione dell'art. 51.

Art. 48. — Per le società legalmente costituite, l'obbligo della denuncia spetta agli amministratori e, sino all'omologazione dell'atto costitutivo, a chi ha espresso mandato per le pratiche relative all'omologazione stessa.

La denuncia deve essere fatta entro quindici giorni dalla costituzione della società o dall'inizio dell'esercizio commerciale, industriale o agricolo se si tratti di azienda appartenente a società regolarmente costituite o a singoli individui.

Alla denuncia della costituzione della società deve seguire il deposito delle copie degli atti omologati e pubblicati a norma di legge, entro quindici giorni dall'avvenuta pubblicazione.

Entro lo stesso termine, debbono essere denunciate le eventuali modificazioni avvenute nello stato di fatto e di diritto delle società e delle ditte singole.

La cessazione dell'esercizio e lo scioglimento delle società debbono essere denunciati entro quindici giorni dalla data in cui avvengono.

Art. 49. — I proprietari ed i procuratori delle ditte, gli amministratori e i procuratori delle società sono, inoltre, obbligati a depositare le loro firme agli effetti dell'autenticazione. Tale deposito può esser fatto insieme con la denuncia di cui ai precedenti articoli 47 e 48 o con atto separato.

Art. 50. — In base alle denunce di cui agli articoli 47 e 48, gli uffici anzidetti sotto la vigilanza degli organi consiliari debbono compilare e tenere al corrente il registro delle ditte della propria circoscrizione.

Sul registro stesso gli uffici debbono prendere nota del deposito delle firme di cui all'art. 49.

Il registro delle ditte può essere esaminato da chiunque ne faccia domanda al direttore dell'ufficio e per tale esame nessun diritto è dovuto.

Art. 51. — In caso di omissione o ritardo nella presentazione della denuncia, di cui agli articoli 47 e 48, si applica la pena pecuniaria da L. 4.000 a L. 160.000; in caso di denuncia non veritiera la pena è della pena pecuniaria da L. 10.000 a L. 400.000.

Qualora si tratti di omissione o ritardo nella denuncia, il direttore dell'ufficio, prima di deferire il contravventore all'autorità giudiziaria gli comunica a mezzo di lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, che egli può fare oblazione pagando, nel

termine che gli sarà all'uopo prefisso, la somma di L. 400, in caso di ritardo nella presentazione della denuncia e di L. 2.000, in caso di omissione della denuncia stessa. In questo secondo caso, però l'oblazione non ha effetto se non sarà presentata la denuncia.

Il provento delle pene pecuniarie e delle oblazioni anzidette è dovuto all'erario dello Stato». [Il testo dell'articolo è stato redatto tenendo conto, per quanto riguarda la misura della sanzione, degli aumenti disposti prima dall'art. 3 della legge 12 luglio 1961, n. 603 e poi dagli articoli 113 e 114, primo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689, e, per quanto riguarda la natura della sanzione, di quanto disposto dall'art. 1 della legge 24 dicembre 1975, n. 706 (il quale ha depenalizzato i reati punibili con la sola ammenda, sostituendo quest'ultima con una pena pecuniaria) e dagli articoli 32 (il quale ha confermato la sostituzione) e 42 (che ha abrogato la legge n. 706/1975) della legge 24 novembre 1981, n. 689].

Nota all'art. 5, sesto comma:

La legge 11 giugno 1971, n. 426, reca: « *Disciplina del commercio* ».

Nota all'art. 5, ultimo comma:

La legge 24 novembre 1981, n. 689, reca: « *Modifiche al sistema penale* ».

Nota all'art. 6, terzo comma:

Si trascrive il dispositivo della deliberazione CIPI 11 giugno 1979: « *Determinazione dei limiti e dei criteri per la classificazione delle piccole e medie imprese di cui all'art. 2 della legge n. 675/77* », pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 179 del 2 luglio 1979: « Ai fini dell'applicazione della legge 12 agosto 1977, n. 675, si considerano "piccole e medie imprese" le imprese con capitale investito (immobilizzazioni tecniche al netto dei relativi ammortamenti e, in conformità della legge 2 dicembre 1975, n. 576, della rivalutazione per conguaglio monetario) non superiore a lire 6 miliardi e con meno di 300 dipendenti, con esclusione delle imprese aventi collegamenti di carattere tecnico, finanziario ed organizzativo, tali da configurare le stesse come società appartenenti ad un gruppo imprenditoriale.

L'accertamento del numero dei dipendenti e del valore del capitale investito sarà effettuato al momento della presentazione della richiesta delle agevolazioni finanziarie, ovvero al momento in cui ha avuto inizio il processo di ristrutturazione o di riconversione, se precedente alla domanda.

Il limite dimensionale relativo al capitale investito, è aggiornato con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, utilizzando il deflatore degli investimenti lordi, riportato nella relazione generale sulla situazione economica del Paese. Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato procede all'adeguamento quando la variazione superi il 10% del valore del capitale precedentemente stabilito ».

Con decreto ministeriale 12 giugno 1985 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 146 del 22 giugno 1985) il limite dimensionale relativo al capitale investito è stato elevato a lire 14,21 miliardi.

Nota all'art. 6, ultimo comma:

La legge 4 luglio 1959, n. 463, reca: « *Estensione dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti agli artigiani e loro familiari* ».

Nota all'art. 7, primo comma:

Il testo dell'art. 63, quarto comma, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, è il seguente:

« Sono attribuite ai comuni, ai sensi dell'art. 118, primo comma, della Costituzione:

a) gli atti di istruzione e certificazione ai fini dell'iscrizione all'albo delle imprese artigiane ».

Note all'art. 13, primo comma:

— La legge 25 luglio 1956, n. 860, reca: « *Norme per la disciplina giuridica delle imprese artigiane* ».

— Il decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1956, n. 1202, reca: « *Norme di attuazione e di coordinamento della legge 25 luglio 1956, n. 860* ».

Nota all'art. 13, secondo comma:

L'argomento del decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1956, n. 1202, è indicato nella nota precedente.

Il testo degli elenchi dei mestieri artistici, tradizionali e dell'abbigliamento su misura, riportati in allegato al decreto del Presidente della Repubblica n. 1202/1956, come sostituiti dal decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 1964, n. 537, è il seguente:

ELENCHI DEI MESTIERI ARTISTICI, TRADIZIONALI
E DELL'ABBIGLIAMENTO SU MISURA

I

Abbigliamento esclusivamente su misura

Figurini e modellisti
Modisterie (esclusivamente su commissioni)
Pellicciai su misura
Sartorie su misura
Calzolerie su misura

II

Cuoio e tappezzeria

Bulinatori del cuoio
Decoratori del cuoio
Fabbricanti di guanti, su misura o cuciti a mano
Fabbricanti di oggetti in pergamena
Limatori del cuoio
Lucidatori a mano di pelli
Pellettieri artistici
Pirografi
Sbalzatori del cuoio
Sellai
Stampatori del cuoio con presse a mano
Tappezzieri in carta, in stoffa e in materie plastiche
Tappezzieri in cuoio

III

Decorazioni

Addobbatori
Apparatori
Decoratori con fiori

IV

Fotografia e riproduzione disegni

Acquaforristi (riproduttori)
Litografisti (riproduttori)
Fotografi (escluse le aziende che hanno macchine rotative per la stampa del fototipo)
Ritocinatori
Scenografi (pittori)
Xilografi (riproduttori)

V

*Legno**

Doratori
Laccatori
Lucidatori
Intagliatori
Intarsiatori
Traforisti
Scultori
Stipettai

VI

Metalli comuni

Arrotini
Chiavaioli
Damaschinatori
Fabbricanti, sulla base di progetti tecnici, dei modelli di navi e di complessi meccanici navali ancora non costruiti
Fonditori di oggetti d'arte
Lavorazione del ferro battuto
Magnani
Modellatori
Modellisti meccanici
Peltra
Ramai e calderai (lavorazione a mano)
Sbalzatori
Sciabolai
Traforatori artistici

VII

Metalli pregiati, pietre dure e lavorazioni affini

Argentieri ed orafi (lavorazioni essenzialmente a mano) escluse le lavorazioni in serie anche se la rifinitura viene eseguita a mano
 Cammeisti
 Cesellatori
 Filigranisti
 Incisori di metalli e pietre dure
 Lavorazione ed incisione su corallo, avorio, conchiglie, madreperla, tartaruga, corno e lava
 Miniaturisti
 Smaltatori d'arte

VIII

Restauro

Antiquari restauratori
 Copisti di galleria
 Modellisti e restauratori di modelli di navi antiche
 Restauratori del dipinto
 Restauratori del mobile
 Restauratori del mosaico
 Restauratori della statuaria
 Restauratori di vetrate artistiche
 Restauratori di tappeti

IX

Servizio di barbiere, parrucchiere ed affini

Acconciatori
 Barbieri
 Lavoranti in capelli
 Parrucchieri per uomo
 Parrucchieri per signora
 Parrucchieri misti
 Truccatori

X

Strumenti musicali

Fabbricanti di arpe
 Fabbricanti di strumento a fiato in legno
 Liutai ad arco, a plectro ed a pizzico
 Organai
 Fonderie di campane

XI

Tessitura, ricamo ed affini

Arazzieri
 Coltronicieri
 Disegnatori tessili
 Materassai
 Merlettaie a mano
 Ricamatrici a mano
 Tessitori a mano
 Tessitori a mano di tappeti
 Trapuntai a mano

XII

Vetro, ceramica, pietra ed affini

Applicatori di vetri
 Ceramisti d'arte
 Decoratori di vetri
 Fabbricanti di grès (artistici)
 Figurinai in argilla, gesso e cartapesta
 Formatori statuisti
 Fabbricanti di perle a lume con fiamma
 Fabbricanti di terrecotte artistiche
 Incisori di vetri
 Infilatrici di perle
 Maiolicai (artistici)
 Mosaicisti (esclusi i produttori di materia prima anche se eseguono montaggi)
 Piombatori di vetri
 Scultori in marmo o altre pietre

XIII

Varie

Lavorazione a mano di canestri e cesti
 Rilegatura artistica di libri

Nota all'art. 13, terzo comma:

Il testo dell'art. 9 della legge 25 luglio 1956, n. 860 (per l'argomento della legge v. nella nota precedente), è il seguente:

« Presso ogni camera di commercio, industria ed agricoltura è istituito l'albo delle imprese artigiane che svolgono la loro attività nel territorio della provincia.

L'iscrizione nell'albo delle imprese artigiane è disposta, su domanda del titolare dell'impresa, dalla commissione provinciale per l'artigianato di cui all'art. 12.

La iscrizione nell'albo spetta di diritto all'artigiano che sia titolare di impresa avente i requisiti prescritti dagli articoli precedenti.

La deliberazione della commissione provinciale per l'artigianato, da adottarsi previo accertamento che l'impresa possieda tutti i requisiti predetti, deve essere motivata nel caso che la domanda non venga accolta.

Della decisione viene data diretta comunicazione al richiedente, entro sessanta giorni dalla data di presentazione della domanda, a cura della camera di commercio, industria e agricoltura. La mancata comunicazione vale accoglimento della domanda. L'iscrizione nell'albo è comprovata da apposito attestato rilasciato dalla camera di commercio, industria e agricoltura a nome del titolare dell'impresa.

L'iscrizione predetta sostituisce l'iscrizione nel registro delle ditte di cui all'art. 47 del regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011.

Ogni triennio, entro il 30 giugno, a cura della commissione provinciale per l'artigianato, si provvede alla revisione di ufficio delle imprese iscritte all'albo.

L'iscrizione all'albo è condizione per la concessione delle agevolazioni disposte a favore delle imprese artigiane ».

LAVORI PREPARATORI

Senato della Repubblica (atto n. 21):

Presentato dal sen. POLLIDORO ed altri il 19 luglio 1983.

Assegnato dalla 10^a commissione (Industria), in sede referente, il 27 ottobre 1983, con pareri delle commissioni 1^a, 2^a, 5^a, 6^a e 11^a.

Esaminato dalla 10^a commissione il 18, 26 gennaio 1984; 1^a, 2, 8, 9 febbraio 1984; 21 marzo 1984; 5, 12, 17 aprile 1984.

Discusso in aula il 18 aprile 1984; 23 maggio 1984 (deliberato il rinvio in commissione).

Esaminato dalla 10^a commissione il 24, 29, 30 maggio 1984.

Esaminato in aula e approvato il 31 maggio 1984 in un testo unificato con atti n. 48 (JERVOLINO RUSSO ed altri); n. 213 (SCEVAROLLI ed altri); n. 446 (CROLLALANZA ed altri).

Camera dei deputati (atto n. 1791):

Assegnato alla XII commissione (Industria e commercio), in sede referente, il 20 giugno 1984, con pareri delle commissioni I, IV, V e XIII.

Esaminato dalla XII commissione, in sede referente, il 26 luglio 1984; 1^o agosto 1984; 19 settembre 1984; 3, 18, 31 ottobre 1984; 27 novembre 1984.

Assegnato nuovamente alla XII commissione, in sede legislativa, il 18 dicembre 1984.

Esaminato dalla XII commissione, in sede legislativa, il 20 dicembre 1984; 23, 31 gennaio 1985; 6, 15, 21, 28 febbraio 1985; 7 marzo 1985.

Assegnato nuovamente alla XII commissione, in sede referente, il 12 marzo 1985.

Esaminato dalla XII commissione, in sede referente, il 13 marzo 1985.

Relazione scritta annunciata il 25 marzo 1985 (atto numero 1791/A - relatore RIGHI).

Esaminato in aula il 5, 8 luglio 1985 e approvato, con modificazioni, l'11 luglio 1985.

Senato della Repubblica (atto n. 21-48-213-446-B):

Assegnato alla 10^a commissione (Industria), in sede deliberante, il 18 luglio 1985, con parere della commissione 1^a.

Esaminato dalla 10^a commissione e approvato il 24 luglio 1985.